

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE CARTE DI CREDITO.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e seguenti della legge n° 549/1995, contiene disposizioni circa l'uso delle carte di credito quali strumenti di pagamento da parte dei soggetti abilitati all'effettuazione delle spese previste.

Articolo 2 – Tipologia di spese.

1. L'uso delle carte di credito è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per ciascuna tipologia di spesa e nei limiti degli stanziamenti a tal fine disposti, per l'esecuzione delle spese relative a:
 - Rappresentanza in Italia ed all'estero;
 - Organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari;
 - Trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all'uso delle carte di credito in occasione di missioni;
 - Acquisizione in economia di beni e servizi, anche con strumenti telematici.

Articolo 3 – Soggetti autorizzati.

1. Titolari di carte di credito possono essere i Dirigenti/Responsabili di servizi in quanto titolari di poteri di spesa e responsabili della gestione amministrativa-contabile.

Articolo 4 – Convenzione.

1. Spetta al Dirigente/Responsabile competente stipulare con la banca titolare del servizio di tesoreria apposita convenzione concernente l'utilizzo delle carte di credito, la quale deve indicare:
 - La durata della convenzione;
 - L'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo delle carte di credito;
 - il periodo di validità delle carte di credito;
 - la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;
 - le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;
 - le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;
 - la responsabilità dei titolari delle carte di credito anche per l'uso non autorizzato delle spese;
 - la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

Articolo 5 – Uso delle carte di credito.

1. La consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Segretario comunale e dal titolare della stessa.
2. Il titolare della carta di credito deve far pervenire al Responsabile del Servizio Provveditorato, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori attestanti l'utilizzo della carta stessa.

3. 3. Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso della carta di credito, ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
4. Il titolare della carta di credito non può delegare altri per suo conto all'utilizzo della carta.
5. Il titolare in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente che ha rilasciata, anche a mezzo telefonico, alla competente autorità di pubblica sicurezza e al Responsabile del Servizio Provveditorato, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione.

Articolo 6 – Gestione e rendicontazione delle spese.

1. Le spese per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo delle carte di credito sono imputate pro quota ai capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse tipologie di spesa alle quali i titolari sono autorizzati.

Articolo 7 – Norme transitorie e finali.

1. La convenzione prevista dall'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, ha la medesima durata del contratto per l'affidamento alla banca del servizio di tesoreria in vigore al momento dell'emanazione del regolamento stesso. Successivamente, le condizioni per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo delle carte di credito devono costituire parte integrante degli elementi posti alla base della procedura contrattuale per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Articolo 8 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'organo Consiliare, decorsi i rituali termini di pubblicazione.